



# Istituto Comprensivo “Ezio Bosso”

*ad indirizzo musicale*

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado  
Sede Legale e Amministrativa: Via Togliatti n. 31 – 73040 Aradeo (LE)

**Sedi: Aradeo – Neviano**

Cod.MIUR: LEIC810005 - c.f.: 80010710756 tel.: 0836315051 fax:0836553816

PEO: [leic810005@istruzione.it](mailto:leic810005@istruzione.it) – PEC: [leic810005@pec.istruzione.it](mailto:leic810005@pec.istruzione.it)

[www.comprendivoaradeo.edu.it](http://www.comprendivoaradeo.edu.it)

COD. UNIVOCO UFFICIO.: UF5FWK



**VERBALE n. 13 - Delibera del Consiglio di Istituto n. 147 del 28/02/2024**

## **Regolamento per lo svolgimento delle attività in modalità telematica**

**Visto** il Titolo I, capo I del d.lgs.297 del 16 aprile 1994, che definisce gli organi collegiali della scuola e le assemblee di studenti e genitori;

**Visto** l’art.1 comma 129 della Legge 107 del 13 luglio 2020 che novella l’art.11 del D.Lgs. 197/1994 a riguardo della composizione delle funzioni del Comitato di valutazione dei docenti;

**Visto** l’art. 16 del D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999 che riconosce agli organi collegiali, nell’ambito della loro composizione e competenza, compito di garanzia dell’efficacia dell’autonomia dell’istituzione;

**Visto** l’articolo 3 bis della Legge 241/1990 per cui *per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;*

**Visto** l’articolo 14, comma 1, della Legge 241/1990 per cui *la prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti;*

**Visto** l’articolo 12 del d. lgs. 82/2005 e in particolare comma 1 per cui *le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b) e comma 3 bis per cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo;*

**Visto** l’articolo 45, comma 1, d. lgs 82/2005 per cui *i documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.*

**Visto** l'art.14 c.7 del D.P.R.275 dell'8 marzo 1999 per cui i provvedimenti adottati dalla scuola divengono definitivi dal quindicesimo giorno della loro pubblicazione nell'albo della scuola qualora non vi siano reclami;

**Visto** l'art. 44 comma 6 del CCNL 2019-2021 che prevede lo svolgimento a distanza anche delle *attività di cui al comma 3, lett. a) e b) che rivestono carattere deliberativo... previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a;*

**Visto** il "Regolamento per lo svolgimento delle attività in modalità telematica" già approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 54 del 13/05/2022;

**Dato atto** che la scuola, in quanto Pubblica Amministrazione, è informata agli stessi criteri di trasparenza e tracciabilità stabiliti all'art.73 del DL 18 del 17 marzo 2020 in relazione alla semplificazione degli organi collegiali di consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per cui si prescrivono sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, e sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute nonché adeguata pubblicità delle sedute ciascun ente;

**Ritenuto** che il collegamento da remoto per lo svolgimento dell'adunanza consenta di garantire un trattamento dei dati non diverso da quanto già attuato dall'istituzione scolastica, in quanto non consente monitoraggio sistematico dei dati degli utenti;

viene adottato il seguente Regolamento

### **Art. 1: Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi Collegiali d'Istituto così come previsto e disciplinato dal T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (D.lgs.297/1994 e s.m.i.) e delle attività con le famiglie ed il Territorio:

- Collegio dei Docenti,
- Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione,
- Giunta Esecutiva,
- Consiglio d'Istituto,
- Comitato per la valutazione del servizio dei docenti,
- Assemblee dei genitori,
- Riunioni dipartimentali,
- Programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria (art. 43 comma 5 CCNL 2019-2021).

2. Il presente Regolamento è scritto in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e, in particolare, è da considerarsi attuativo dei suoi artt. 12 e 15.

### **Art. 2: Definizione**

1. Ai fini del presente Regolamento, per *"riunioni in modalità telematica"* nonché per *"sedute telematiche"*, si intendono le riunioni degli Organi Collegiali e le attività di cui all'Art. 1 per le quali la sede di incontro sia virtuale. È prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipi

anche a distanza, da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di tool o piattaforme residenti nel web.

### **Art. 3: Requisiti tecnici minimi**

1. La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- a. visione degli atti della riunione;
- b. intervento nella discussione;
- c. scambio di documenti e comunicazioni;
- d. votazione;
- e. approvazione del verbale.

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, moduli Google.

### **Art. 4: Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica**

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli Organi Collegiali di cui all'Art. 1 per deliberare sulle materie di propria competenza.

### **Art. 5: Convocazione**

1. La convocazione delle adunanze degli Organi Collegiali e delle riunioni per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, Dirigente Scolastico o delegato, a tutti i componenti dell'organo almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite posta elettronica e/o bacheca del registro elettronico. Termini più brevi possono essere previsti solo nel caso di comprovate procedure d'urgenza.

2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico e relativo link che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica di cui il componente l'organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto).

3. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione anche attraverso comunicazione per le vie brevi (presa visione per i file caricati su bacheca del registro elettronico).

### **Art. 6: Svolgimento delle sedute**

1. Per lo svolgimento delle riunioni con modalità telematiche, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, ci si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la

contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:

- a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
- b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale). Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l'organo, si sottraggono coloro che abbiano giustificato;
- c) raggiungimento della maggioranza dei voti favorevoli per l'adozione della decisione (quorum funzionale).

3. La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.

4. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno che avviene ad opera del Presidente, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti

5. Qualora durante una votazione si manifestino problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

6. L'assenza di un componente alla seduta telematica dell'Organo Collegiale deve essere giustificata secondo quanto previsto in caso di adunanza ordinaria. La mancata compilazione entro il termine stabilito e il relativo mancato invio del form on line ovvero la mancata presenza alla videoconferenza corrispondono all'assenza dalla seduta telematica.

## **Art. 7: Verbale di seduta**

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- a. l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
- b. la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
- c. l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
- d. la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e. l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
- f. i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;
- g. il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno;
- h. le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

2. Il verbale della riunione telematica deve essere approvato seduta stante o nella seduta successiva.

## **Art. 8: Trattamento dei dati personali**

1. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia.
2. L'eventuale registrazione integrale delle riunioni è di esclusiva competenza della Scuola, titolare del trattamento dei dati in oggetto.
3. Il Presidente, in apertura di seduta, da comunicazione ai partecipanti dell'eventuale registrazione della seduta;
4. La registrazione deve garantire la riservatezza e il rispetto delle categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 (es: stato di salute) e dei dati giudiziari (dati relativi a condanne penali e reati) ai sensi dell'art. 10 del GDPR;
5. I partecipanti alla seduta hanno l'obbligo di utilizzare la massima riservatezza e discrezione su dati personali oggetto di discussione e delle informazioni di cui dovessero comunque venire a conoscenza e, per tale motivo, sono tenuti:
  - a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere noti a terzi i dati personali e/o informazioni fornite in relazione alle riunioni degli organi collegiali;
  - a non diffondere o effettuare alcuna comunicazione a terzi riguardo ai dati personali o alle informazioni di cui i partecipanti verranno a conoscenza.
6. Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione dell'appartenenza agli Organi Collegiali e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.
7. I dati personali, necessari all'espletamento delle riunioni collegiali in modalità telematica, saranno utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal D.Lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento UE 2016/679.

## **Art. 9: Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione del Consiglio di Istituto.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Prof.ssa Serena ALEMANNI*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/93*